

Accordo quadro ex articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per l'erogazione del Servizio di assistenza, personalizzazione, manutenzione ed evoluzione del software CRM integrato nel DMS della Toscana
CIG: B70638759B

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta, codice fiscale e partita IVA: 05468660484, in persona del suo Direttore, il signor [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

E

ALTEN Italia S.p.A. Società Unipersonale, con sede legale a Milano, in via Gaetano Crespi n.12, codice fiscale 00775900194 e partita IVA: 08238310018, in persona del suo Legale rappresentante [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito denominato anche soltanto "**Affidataria**" o "**Operatore economico**" o "**Esecutore**");

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**";

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) è assunto dalla Responsabile dell'Area Comunicazione, Costanza Giovannini (recapito e-mail: c.giovannini@fst.it).
2. Il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è assunto da Monica Lazzari (recapito e-mail: m.lazzari@fst.it).
3. Il ruolo di Responsabile della fase di affidamento è assunto da Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo quadro

1. Il presente Accordo quadro (di seguito anche solo AQ) ha per oggetto le modalità di affidamento e la sommaria disciplina dei rapporti obbligatori vigenti tra le Parti, assunti in forza degli *Incarichi* che dallo stesso AQ discendono.
2. In tali incarichi assegnati in esecuzione del presente AQ, rientrano servizi di assistenza, personalizzazione, manutenzione ed evoluzione del software di Customer Relationship Management e manutenzione del software di Customer Relationship Management in uso da parte della Committente ed integrato nel Destination management System della Toscana.
3. Nel dettaglio:
 - a. Assistenza per lo **startup del sistema**
 - Hand-over/Knowledge Transfer fornitore uscente;
 - Application Maintenance System Shadow fornitore uscente;
 - Hypercare;
 - Customizzazioni ambiente CRM (i.e. modulo Marketing e Sales; creazione di template email, segmenti, journey, sondaggi, mini campagne mass email, views, knowledge base);
 - Consulenza per lo sviluppo migliorativo del sistema;
 - Sviluppo competenze interne (formazione admin)
 - Affiancamento al supporto agli utenti del sistema
 - Assistenza alle realizzazione delle prima campagne
 - Redazione di documentazione funzionale/tecnica.
 - b. Servizio di personalizzazione, manutenzione ed evoluzione del software attraverso un **Customer Service Center** dedicato, articolato in:
 - i. Supporto sull'operatività day-by-day del sistema (**Service Request**) ovvero:
 - chiarimenti e/o esecuzione congiunta delle procedure su richieste provenienti da



- FST o dai suoi partner
 - verifica/sblocco procedure/registrazioni
 - verifica dati
 - rettifiche manuali
 - estrazione/esportazione dati
 - azioni manuali sul sistema
 - call per approfondimenti su nuove evoluzioni, avanzamenti ed allineamenti sulle attività
 - analisi nuove funzionalità
 - formazione puntuale (ovvero richieste su funzionalità specifica - how to)
 - ii. Manutenzione correttiva (**Incident**) su tutte le personalizzazioni ai moduli Microsoft Dynamics 365 attivi al momento della sottoscrizione dell'accordo o implementate in seguito dall'Affidataria.
 - iii. Manutenzioni evolutive (**Change Request**): richiesta di una funzionalità non presente a sistema o segnalazione di un'esigenza nuova non ancora coperta dai flussi Microsoft Dynamics 365 e gestione degli Update di Microsoft Dynamics 365.
 - c. **Acquisizione licenze** "Nonprofit Staff Pricing" del software CRM Microsoft Dynamics 365.
4. Per quanto non diversamente indicato nel presente contratto o negli Ordini discendenti, il contenuto del servizio e le modalità di esecuzione sono descritte nei documenti di Offerta inviati dall'Affidataria e precisamente FST_20252503_CRM_Wave_1_OFF e FST_20252503_CSC_CRM_Wave_2_OFF.
5. Nel presente Accordo quadro non è pattuita alcuna clausola di esclusiva che la Committente debba osservare in favore dell'Esecutore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1567 c.c..

Art. 3 – Modalità di esecuzione dell'Accordo quadro

1. Tutte le prestazioni che in esecuzione del presente AQ l'Affidataria deve effettivamente svolgere, nonché il relativo compenso, sono precisati di volta in volta negli Incarichi discendenti dall'AQ medesimo (cfr. supra Art. 2 comma 2). Gli Incarichi hanno la forma semplificata dell'Ordine, ferme tutte le condizioni espresse nelle clausole contenute in questa scrittura.
2. Ogni singolo contratto applicativo è stipulato con la sottoscrizione di un Ordine, trasmesso per posta elettronica dalla Committente ai seguenti indirizzi dell'Affidataria: vincenzo.sparacino@alten.it, monica.padrone@alten.it.
3. Il RUP prima di procedere all'invio formale dell'Ordine procede a richiedere un *Preventivo* per valutare dal punto di vista tecnico, economico e di tempistiche, la proposta dell'Affidataria.
4. Ciascun Ordine contiene il dettaglio delle prestazioni la cui esecuzione la Committente richiede all'Affidatario. In particolare, l'Ordine deve contenere:
 - a. Numero e denominazione dell'incarico;
 - b. Articolazione delle prestazioni di cui si richiede l'esecuzione;
 - c. CIG dell'Accordo quadro;
 - d. CIG del contratto applicativo;
 - e. CUP (qualora presente);
 - f. Codice commessa e Progetto di appartenenza o di destinazione;
 - g. Corrispettivo;
 - h. Data di avvio e di conclusione dell'esecuzione del servizio (oltre a eventuali termini intermedi per realizzazione di determinate prestazioni);
 - i. Termini temporali per l'emissione della/delle fattura/fatture.
5. La Committente non è obbligata a garantire all'Affidataria la trasmissione di un numero minimo di Ordini.
6. L'Affidataria, presa visione del contenuto dell'Ordine, lo restituisce, sottoscritto per accettazione.
7. L'Ufficio Acquisti e Gare della Committente, trasmette l'Ordine medesimo comprensivo del CIG, firmato digitalmente dal Direttore di FST.
8. L'Affidataria dà avvio all'esecuzione dell'Incarico nel rispetto delle clausole in esso contenute e delle previsioni generali indicate nella presente scrittura.
9. L'incarico assunto con la ricezione dell'Ordine è considerato giuridicamente alla stregua di un appalto



(nella definizione offerta dall'art. 2 dell'Allegato I.1 al Codice). Ciascuno di tali appalti di servizi si intenderà discendente dal presente AQ e sarà soggetto alle clausole indicate nel presente documento.

10. Il DEC controlla e supervisiona l'esecuzione delle prestazioni descritte in ciascun Incarico/Ordine. L'Affidataria, nell'esecuzione dei propri Incarichi, deve attenersi alle indicazioni fornite dal DEC in linea con quanto previsto nell'Ordine. La mancata osservanza di tali indicazioni da parte dell'Affidataria costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
11. Al termine dell'esecuzione dei singoli Ordini e dell'AQ il DEC provvede ad emettere il certificato di regolare esecuzione che dovrà essere sottoscritto dall'Esecutore.

Art. 4 – Importo massimo spendibile dell'Accordo quadro

1. L'importo massimo spendibile dalla Committente in esecuzione del presente Accordo è pari a € 135.000,00 (euro centotrentamila/00) oltre IVA. Di tale ammontare sarà versato all'Affidatario il solo importo maturato quale corrispettivo per quelle prestazioni effettivamente richieste da questa Committente ed erogate dall'Esecutore, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.
2. Per l'esecuzione degli incarichi oggetto dell'Accordo quadro non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.

Art. 5 – Revisione dei prezzi

1. A partire dal tredicesimo mese di esecuzione del Contratto, l'Affidataria può richiedere e la Committente può disporre che i prezzi siano aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza (espressa in valore percentuale) tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese e anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5% (cinque per cento).
3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 6 - Subappalto e cessione dell'Accordo quadro

Si applicano tutte le previsioni e i limiti di cui all'art. 119 del Codice.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 del Codice.

La Committente, ove sia richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'Esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti. L'Esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla Committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 7 – Durata dell'Accordo quadro

1. Il presente AQ conserva la propria efficacia dalla data della sua stipula per i successivi 2 anni. Alternativamente, l'AQ si risolverà *ope legis*, prima del termine temporale sopra indicato, all'esaurirsi dell'ammontare dell'AQ medesimo, precisato supra all'Art.4. Diversamente ancora, infine, per unilaterale volontà della Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del Codice (cfr. co. 2 del presente Art. – Sospensione dell'Accordo quadro).

Art. 8– Responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'Accordo quadro e penali per il ritardo

1. FST contesterà all'Affidataria per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni



sugli inadempimenti rilevati nel corso dell'esecuzione dell'AQ in caso di:

- a. prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel presente Accordo quadro o nell'Ordine che ne sia disceso;
 - b. ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'Ordine;
 - c. indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Affidatario, nel corso dell'esecuzione di un Ordine o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente Accordo quadro.
2. L'Affidataria, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
 3. Qualora l'Affidataria non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - a. in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto dal presente Accordo quadro o nell'Ordine che ne sia disceso, una penale di €50,00 per ogni giorno in cui il DEC rileva l'inadempimento;
 - b. in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nell'ordine e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell'Esecutore, nel corso dell'esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l'affidamento di quest'ultimo nella vigenza del presente AQ, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto dell'ordine (da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
 4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidataria avrebbe dovuto adempiere. L'ammontare della penale per l'inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dall'AQ o dall'Incarico che ne sia disceso.
 5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nel presente articolo, saranno applicate detraendo l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidataria stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
 6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del DEC - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
 7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.
 8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore anche per una pluralità di Incarichi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'AQ, l'Affidataria sarà ritenuta gravemente inadempiente e l'AQ potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
 9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
 10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
 11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.



Art. 9 – Sospensione dell’Accordo quadro, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all’Affidatario la sospensione dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all’art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell’esecuzione dell’Incarico sospeso.
2. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l’esecuzione delle prestazioni a carico dell’Affidatario è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l’Affidatario, per cause a lei non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligato entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull’istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.
3. È espressamente escluso il tacito rinnovo dell’AQ.
4. È vietata la cessione totale o parziale dell’AQ.
5. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall’articolo 123 del Codice. È fatto divieto all’Affidatario di recedere dal presente contratto.
6. **Estensione temporale** - FST si riserva la facoltà di estendere temporalmente il termine finale dell’AQ fino a un massimo di 24 mesi qualora l’importo massimo supra Art.4 non venga esaurito nell’iniziale durata dell’AQ ovvero 24 mesi, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del Codice. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’Esecutore almeno 15 gg. prima della scadenza dell’AQ.
7. Ai fini dell’art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’Accordo quadro, è pari ad € 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00) oltre IVA.

Art. 10 – Obblighi dell'impresa

1. L’Affidataria, ai sensi dell’art.24 della L. R. Toscana n.38/07, ha l’obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. L’Affidataria, si impegna a seguire con attenzione quanto previsto nel presente documento cosciente delle penali previste per inadempienza. Inoltre, per tutta la durata dell’AQ, l’Esecutore si impegna a fornire alla FST un referente e i suoi recapiti telefonici mobili e di posta elettronica, per le comunicazioni di servizio e il coordinamento.
3. L’Affidataria si impegna a garantire che tutte le componenti sviluppate siano indipendenti da tecnologie proprietarie o licenze limitative tali da impedire, limitare o rendere onerosa la migrazione verso un altro fornitore o ambiente tecnologico.
4. L’Affidataria, si impegna, per sé e i suoi collaboratori (se vi sono), a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relativi alla Committente di cui venga a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all’esecuzione del presente incarico.
5. L’Affidataria, è tenuto all’osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell’FST che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sul contraente restandone sollevata FST.
6. In particolare, l’Affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal Lgs. n. 81/08.
7. L’Affidataria sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento dei materiali prodotti nell’ambito del presente AQ imputabile alla medesima Affidataria, suoi consulenti e/o subappaltatori, se autorizzati da FST, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo scioglimento o cessazione dell’efficacia del presente AQ a qualsiasi causa dovuta.
8. L’Affidataria si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d’autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto



del presente AQ. L'Esecutore si impegna a seguire le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).

Art. 11 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice, l'Esecutore per la sottoscrizione dell'AQ ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106 dello stesso Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale complessivo.

Art. 12 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo, l'Affidataria e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:
 - Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, le fatture devono essere inviate tramite canale telematico, usando il codice univoco M5UXCR1.
 - È richiesta anche la trasmissione **ANTICIPATA** di una "copia di cortesia" della medesima fattura in formato pdf **ESCLUSIVAMENTE** al RUP Costanza Giovannini (c.giovannini@fst.it), al DEC, Monica Lazzari (m.lazzari@fst) e all'Amministrazione (amministrazione@fst.it);
 - Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo *split payment*;
 - Le fatture dovranno essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
 - La fatturazione sarà disciplinata nell'**Ordine di Servizio**;
 - Tutte le fatture dovranno riportare nel campo descrizione, il riferimento all'Ordine, nonché il dettaglio del servizio:
Ordine n. * - Servizio di * ____
CIG dell'ordine: * ____
CIG dell'Accordo quadro: B70638759B
CUP del progetto* ____
Codice commessa: * ____
**Indicato di volta in volta al momento dell'ordine*
 - Il saldo del corrispettivo avverrà, previa verifica della regolarità contributiva dell'Affidataria da parte di FST presso i competenti Enti previdenziali, entro 30 gg d.f.f.m..

Art. 13 - Trasferimento di informazioni e documentazioni tecniche

1. L'Affidataria si impegna, alla conclusione di ogni singolo Ordine e comunque alla scadenza dell'Accordo Quadro, a trasferire alla Committente i codici sorgente di tutte le componenti sviluppate, nonché qualsiasi altra informazione e documentazione necessaria per garantire la gestione autonoma del software da parte della Committente. Tale trasferimento consentirà alla Committente di effettuare ulteriori personalizzazioni, aggiornamenti o modifiche in piena autonomia, senza necessità di assistenza da parte dell'Affidataria o di terze parti, e senza alcuna restrizione.
2. Qualora, durante il periodo di validità dell'AQ, vengano realizzati aggiornamenti, nuove versioni o personalizzazioni del software, l'Affidatario si impegna a fornire tempestivamente alla Committente tutte le documentazioni tecniche e le informazioni necessarie per garantire una corretta installazione, configurazione e utilizzo delle nuove versioni.
3. Nel caso in cui vengano sviluppate integrazioni tra il CRM e altri sistemi informativi, l'Affidataria è tenuta a fornire alla Committente una documentazione tecnica dettagliata, che descriva i processi di



integrazione, le architetture utilizzate e le modalità di gestione delle interfacce. Tale documentazione deve garantire la piena operatività del sistema anche successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale.

4. Il trasferimento delle informazioni tecniche di cui ai punti precedenti deve essere completo e idoneo a garantire alla Committente la possibilità di utilizzare, modificare e aggiornare il software e le sue integrazioni in modo indipendente, senza ulteriori oneri o vincoli contrattuali con l'Affidataria.
5. Relativamente ai materiali prodotti nell'ambito del presente AQ, comunque denominati e prodotti nell'ambito delle attività previste (*infra* Art. 2), la Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie, come previsto dalla Convenzione stipulata tra FST e Regione Toscana e approvata con Delibera 460 del 4 maggio 2021) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non economica, nel rispetto delle previsioni della legge 22 aprile 1941, n. 633.
6. Al termine dell'AQ dovrà essere garantito, senza oneri per FST, un efficace passaggio delle consegne, finalizzato al trasferimento di tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla continuità del servizio.
7. Salvo diversa indicazione da parte di FST, si intende che qualsiasi consegna di software e documentazione, anche intermedia, sarà costituita dalla forma binaria completa, direttamente installabile, e dal codice sorgente, completo in ogni sua parte.
8. Per "completezza" del codice sorgente si intende la possibilità effettiva di ricostruire la forma binaria, utilizzando strumenti opportuni. Gli strumenti necessari alla ricostruzione delle forme binarie devono essere esplicitamente indicati e concordati con FST. Il codice sorgente deve includere anche gli elementi necessari alla corretta configurazione degli strumenti stessi. Fanno inoltre parte del codice sorgente anche tutti gli elementi necessari per la corretta configurazione e predisposizione dell'ambiente di sviluppo e delle basi di dati coinvolte, inclusi gli schemi, la prima popolazione ed il trasferimento dei dati da altri sistemi, se necessario.
9. I dati o il materiale inviati dal committente sono di proprietà della Committente e potranno essere utilizzati dall'Affidataria solo ed esclusivamente per l'erogazione dei servizi oggetto del contratto, o previa condivisione e approvazione di Fondazione Sistema Toscana.

Art. 14 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali nell'esecuzione dell'Accordo quadro e obblighi dell'Affidataria

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, l'Affidataria si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di *Data Protection* tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina la **ALTEN ITALIA Sub-Responsabile del trattamento**. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente accordo quadro e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività



previste dal presente Contratto.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidataria può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidataria ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidataria conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidataria/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile, si impegna a:
 - a. restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - b. distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali dell'Affidataria

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 17 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa



Committente e dichiara altresì di averli compresi.

2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopra citata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Esecutore violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora l'Esecutore commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente AQ con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi.

Art. 19 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. all'Accordo quadro è: **B70638759B**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 20- Oneri tributari e spese contrattuali

1. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'Allegato I.4, Tabella A del Codice, per l'imposta di bollo.
2. L'IVA è a carico di FST.
3. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Art. 21 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 50/2016, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **ALTEN ITALIA S.p.A.**
la Legale Rappresentante

Per **FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA**
Il Direttore